COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RONDINONE	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) D'ANGELO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SANTONI

Nella seduta del 17/06/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso protocollato in data 02 dicembre 2013, il ricorrente chiedeva la corresponsione dell'interesse maturato con la sottoscrizione di un deposito vincolato a termine, poiché riteneva che si fossero adempiute entrambe le condizioni richieste come da contratto.
Il ricorrente affermava di avere sottoscritto, in data 19.01.2012, un contratto di deposito vincolato a termine per € 50.000, vincolati per un anno, a fronte di un interesse del 4% annuo lordo con decorrenza retroattiva dal 30.11.2011 al 30.11.2012
Dopo la naturale scadenza del contratto, in data 27.12.2012, il ricorrente riceveva comunicazione dall'intermediario dell'avvenuta chiusura d'ufficio del deposito e del riaccredito della somma vincolata sul proprio conto corrente, senza però la corresponsione dell'interesse di cui alle condizioni contrattuali.
Il ricorrente, lamentando il fatto di non aver trovato traccia di tale diminuzione e di non avere avuto alcuna risposta da parte dell'intermediario in merito alle proprie doglianze, chiedeva nel proprio ricorso la corresponsione dell'interesse maturato con la sottoscrizione del deposito vincolato a termine, poiché si erano verificate entrambe le condizioni contrattuali richieste

Nelle controdeduzioni, l'intermediario affermava che il ricorrente in data 19.01.2012 aveva sottoscritto il deposito vincolato a termine "Time Deposit", poi estinto in data 21.12.2012, e di aver inoltrato al cliente l'informazione della chiusura operata d'ufficio del Time Deposit, così come previsto dall'art. 2 delle condizioni contrattuali, e del conseguente riaccredito delle somme sul conto di regolamento, ma senza versare gli interessi creditori, previsti esclusivamente in caso di raggiungimento delle condizioni dell'iniziativa.
L'intermediario precisava poi che il prodotto Time Deposit, oggetto di controversia, era una linea di deposito collegata ad un conto corrente (detto "di regolamento"), che prevedeva un vincolo per un determinato periodo di tempo riguardante le somme versate e che permetteva al correntista di beneficiare di rendimenti più vantaggiosi rispetto a quelli ottenibili sulle giacenze libere. Una volta scaduto il termine del vincolo, le somme investite nel deposito vincolato a termine erano nuovamente riaccreditate sul conto corrente unitamente agli interessi maturati, purché fossero state rispettate le condizioni previste per l'ottenimento di tale somma. Nel caso di specie, l'intermediario affermava che il prodotto offerto per l'anno 2012 prevedeva un periodo di sottoscrizione con durata dall'1.01.2012 al 31.01.2012, nel quale dovevano essere versate somme non superiori a € 200.000,00. Relativamente all'apertura del deposito, i requisiti richiesti erano che il conto corrente di regolamento fosse attivo alla data del 30.11.2011; che la somma delle giacenze medie di tutti i conti intestati al cliente presso l'intermediario rilevata al 30.11.2011 dovesse essere pari o superiore a € 50.000,00. Specificava inoltre che per "giacenza media" si intendeva che questa fosse conforme alla media dei saldi creditori per valuta presenti sul conto corrente nel periodo 1.01.2011 al 30.11.2011.
L'intermediario elencava poi le condizioni necessarie per il riconoscimento degli interessi e, nello specifico, dichiarava che lo svincolo delle somme depositate non doveva essere richiesto prima del 31.12.2012; che nel periodo compreso tra il 30.11.2011 e il 30.11.2012 non si doveva verificare una riduzione superiore a € 3.000,00 del patrimonio detenuto dal cliente in prodotti del gruppo dell'intermediario.
Quanto al patrimonio, l'intermediario specificava che questo era composto dalla somma delle giacenze medie dei conti correnti intestati al cliente presso l'intermediario e del Time Deposit e dagli investimenti nei prodotti del gruppo dell'intermediario da questo individuati.
Dalle verifiche previste dal Foglio Informativo ed effettuate dall'intermediario per la valutazione della rispondenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento degli interessi del 4%, emergeva che, a detta del resistente, si era verificato un decremento di € 41.094,90 nel patrimonio detenuto dal cliente in prodotti del gruppo dell'intermediario e quindi superiore agli euro 3.000,00 previsti da contratto.
In particolare, mentre era rimasto invariato il valore nominale dell'investimento al 30.11.2012, vi era stato un decremento delle giacenze medie dei conti correnti riconducibili al ricorrente, circostanza che non aveva permesso il conseguimento dei tassi creditori agevolati al 4% previsti per il Time Deposit.
Verificate tali circostanze, l'intermediario provvedeva ad informare il ricorrente dell'estinzione del deposito e si apprestava a riaccreditare le relative somme senza la corresponsione di interessi sul conto di regolamento con valuta 30.11.2012. come previsto dalle condizioni contrattuali.
L'intermediario chiedeva nelle controdeduzioni il rigetto del ricorso perché non era imputabile allo stesso alcun tipo di responsabilità. Inoltre chiedeva, alla luce delle considerazioni in diritto riportate, di rigettare la richiesta di condanna al riconoscimento degli interessi del 4,00%, sul deposito in esame riferiti all'anno 2012.
In sede di repliche, il ricorrente dichiarava di aver finalmente potuto comprendere l'accaduto: dichiarava, infatti, di aver ricevuto meno di 5 giorni prima del 30/11/2011 una proposta da parte dell'intermediario per investire € 50.000,00 (€ 20.000,00 in fondi

monetari, € 20.000,00 in fondi liquidità e € 10.000,00 in buoni fruttiferi) e dopo 2 mesi (19/01/2012), "*a conti ben fatti*", la proposta per il Time Deposit. Il ricorrente lamentava che, in questo modo, l'intermediario era consapevole che, in ragione della sua precedente sottoscrizione, non sarebbe mai stato in grado di portare la sua giacenza media sul conto corrente del 30/11/2012 al livello di quella dell'anno precedente.

DIRITTO

La controversia verte intorno alla mancata corresponsione da parte dell'intermediario convenuto degli interessi inerenti alle somme depositate attraverso un contratto, denominato "Time Deposit".
In particolare, è pacifico tra le parti che il contratto in questione prevedesse che l'intermediario fosse obbligato a corrispondere interessi annuali nella misura del 4 %, qualora il deposito, acceso entro una data predeterminata e con giacenza media annuale delle somme depositate non scendesse al di sotto di una soglia predeterminata, non fosse svincolato prima della data indicata (il 31.12.2012), e non si fosse verificata una riduzione dello stesso superiore a € 3.000,00, nel periodo di 12 mesi successivo all'accensione del deposito stesso.
Le doglianze del ricorrente nel ricorso si radicano nella convinzione di avere ottemperato alle condizioni contrattuali richieste per l'ottenimento degli interessi così pattuiti. Tuttavia, dopo avere esaminato le controdeduzioni dell'intermediario, riconosce nelle proprie repliche che le condizioni contrattuali inizialmente previste non si sono effettivamente verificate, per avere egli utilizzato parte delle somme destinate ad essere vincolate per effettuare altri investimenti, peraltro concordati con lo stesso intermediario già prima della sottoscrizione del contratto di deposito vincolato.
In particolare, il ricorrente lamenta di aver ricevuto meno di 5 giorni prima del 30/11/2011 una proposta di investimento per € 50.000,00 e contesta che quando due mesi dopo, in data 19/01/2012, ha ricevuto la proposta per il Time Deposit, l'intermediario già sapeva che, in ragione della sua precedente sottoscrizione dell'ottobre 2011, non sarebbe stato in grado di portare la sua giacenza media sul conto corrente del 30/11/2012 ad una misura uguale a quella del precedente anno.
Quanto affermato dal ricorrente in sede di repliche trova, peraltro, riscontro documentale nel conto scalare in atti, in quanto si passa, in data 21/10/2011, da un saldo di € 109.687,29 ad un saldo di € 99.687,29 e quindi, in data 25/10/2011, da un saldo di € 99.687,29 ad un saldo di € 59.687,29. Tale somma viene, dunque, computata sia nella giacenza media al 30/11/2011 che, in valore non ponderato, nel patrimonio presente in investimenti al 30/11/2011 ed ha determinato un inevitabile squilibrio con i dati al 30/11/2012. In ogni caso, non risulta che di tale circostanza il ricorrente fosse stato messo a conoscenza dall'intermediario al momento della conclusione del contratto di Time Deposit.
Le circostanze in fatto ora descritte inducono il Collegio a verificare se il comportamento complessivo tenuto dall'intermediario, già nella sede delle trattative e della formazione, sia stato conforme al criterio di buona fede, come imposto dall'art. 1337, c.c.. Al riguardo l'orientamento della Suprema Corte (v. n. 23873/2013**)** è che la regola posta dall'art. 1337, c.c., ha valore di clausola generale. Essa "*implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto. Ne consegue che la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non solo*

in caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell'altrui comportamento scorretto".

Alla stregua del principio così enunciato, il Collegio ritiene che il ricorrente abbia ragione di dolersi di essere stato ingannevolmente indotto a concludere un contratto per conseguire interessi pecuniari, tuttavia, subordinati a condizioni che l'intermediario sapeva essere irrealizzabili e che questi debba conseguentemente essere chiamato a rispondere del minor vantaggio provocato dal suo comportamento, equitativamente determinato in € 750,00.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 750,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTAI